

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'OLANDA

Anno 2004

195

Legge del 29 aprile 2004 che attua la decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea sul Mandato d'Arresto europeo e le procedure di consegna tra i Paesi Membri dell'unione Europea (Legge sulla consegna)

Noi, Beatrice, per grazia di dio Regina di Olanda, Principessa di Orange-Nassau, etc, etc

Salutando tutti coloro che ascoltano o leggono questo! Facciamo sapere che:

abbiamo considerato che l'attuazione della decisione Quadro del Consiglio dell'unione Europea concernente il mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra i Paesi Membri dell'unione Europea del 13 giugno 2002 (2002/584/GAI), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, L. 190 del 18 luglio 2002, richiede la disposizione di nuove regole per la consegna della persona tra i Paese Membri dell'unione Europea, e altre relative forme di assistenza legale;

Ora, dopo aver ascoltato il Consiglio di Stato, e in consultazione reciproca con gli Stati-Generali, il Nostro volere e piacere è quanto qui di seguito esposto:

CAPITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1. DEFINIZIONE DEI TERMINI

Articolo 1

Nella presente legge i termini che seguono hanno i significati assegnati loro qui di seguito:

- a. consegna: la collocazione di una persona, dalle autorità giudiziarie di un Paese membro, su disposizione dell'autorità giudiziaria di un altro Paese Membro dell'Unione Europea, o per indagini penali contro di lui nell'altro Paese Membro o per l'attuazione di una condanna a pena detentiva o altra misura inflitta nei suoi confronti;
- b. Mandato d'Arresto Europeo: una decisione, sancita per iscritto, di un'autorità giudiziaria del Paese Membro dell'unione Europea in vista dell'arresto e della consegna di una persona dall'autorità giudiziaria di un altro Paese Membro;
- c. Condanne a pene detentive. Condanne privative della libertà, inflitte da un giudice, misure aggiuntive di o al posto di condanne, ugualmente inflitte da un giudice, privative della libertà;
- d. Persona ricercata: una persona nei confronti della quale è stato emesso il Mandato d'Arresto europeo o a cui si riferisce una relazione ai sensi del Sistema d'Informazione Schengen, in vista del suo arresto e della sua consegna,
- e. Pubblico ministero: qualsiasi pubblico ministero e anche un pubblico ministero del tribunale Distrettuale di Amsterdam;

- f. Giudice esaminante: il giudice esaminante responsabile a trattare i casi criminali presso il Tribunale di Amsterdam;
- g. Tribunale: il Tribunale di Amsterdam;
- h. Nostro Ministro: il Ministro della Giustizia;
- i. Autorità giudiziaria emittente: l'autorità giudiziaria di un Paese Membro dell'Unione Europea autorizzato dalla legge nazionale ad emettere il mandato d'arresto europeo;
- j. Paese membro emittente: il Paese Membro dell'unione Europea in cui l'autorità giudiziaria emittente svolge il proprio lavoro;
- k. Autorità giudiziaria dell'esecuzione: l'autorità giudiziaria di un Paese Membro dell'Unione Europea autorizzata dalla legge nazionale a prendere la decisione inerente la consegna sulla base del mandato d'arresto europeo;
- l. Paese membro dell'esecuzione: il Paese Membro dell'Unione Europea dove l'autorità giudiziaria dell'esecuzione svolge il proprio lavoro;
- m. La convenzione sull'Attuazione dell'Accordo Schengen: la Convenzione che attua l'Accordo siglato a Schengen tra i governi dei paesi dell'Unione Economica del Benelux e la repubblica federale tedesca, e la repubblica Francese, il 14 giugno 1985 inerente la graduale abolizione dei controlli alle frontiere comuni, datata 19 giugno 1990 (Serie Trattati, 1985, 101); e
- n. La Convenzione UE sull'Assistenza Legale reciproca, 2000: la convenzione fatta dal consiglio, ai sensi dell'articolo 34 del Trattato fondatore dell'unione Europea, inerente la reciproca assistenza legale

per le questioni penali tra i Paesi Membri dell'Unione Europea,
Brussels 29 Maggio 2000 (serie Trattati, 2000,96)

SEZIONE 2. MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

Articolo 2.

1. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.
2. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello di cui all'allegato 2 della presente Legge:
 - a) identità e cittadinanza del ricercato;
 - b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
 - c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2;
 - d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 7.1.a.1;

- e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
 - f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
 - g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
3. Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione, o in una lingua che il presente Paese Membro ha indicato in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio

Articolo 3

1. Quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione nel Paese Membro in cui si trova la persona.
2. la comunicazione diretta di cui al paragrafo 1 non è permessa nei casi in cui un Paese Membro ha nominato un'autorità centrale per l'invio o il ricevimento dei mandati d'arresto Europei.
3. l'invio può avvenire attraverso posta, fax, fornendo se possibile l'originale, o tramite e-mail.

Articolo 4

1. L'autorità giudiziaria emittente può, in ogni caso, decidere di segnalare la persona ricercata nel Sistema di Informazione

Schengen (SIS). Siffatta segnalazione è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione che attua l'Accordo Schengen.

2. quando la persona ricercata viene rintracciata, la segnalazione ai sensi del paragrafo 1, è immediatamente seguita dall'invio del Mandato d'Arresto europeo all'Autorità di cui all'Articolo 3.
3. ai fini della presente Legge, la segnalazione di cui al paragrafo 1 è equivalente al mandato d'arresto europeo, visto che include tutte le informazioni di cui all'Articolo 2.2.

CAPITOLO II. CONSEGNA DA PARTE DELL'OLANDA

SEZIONE 1. CONDIZIONI PER LA CONSEGNA

Articolo 5

L'autorità giudiziaria emittente dell'altro Paese Membro dell'Unione Europea decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Articolo 6

1. la consegna di una persona Olandese può essere consentita se, la persona ricercata a causa di un'indagine penale nei suoi confronti, secondo l'opinione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, è garantito che, se fosse inflitta una condanna a pena detentiva con effetto non-sospensivo nel Paese Membro emittente per atti in base ai quali viene

autorizzata la consegna, la persona potrà scontare la condanna in Olanda.

2. la consegna di una persona olandese non è consentita se la persona è ricercata per l'esecuzione di una condanna a pena detentiva inflitta nei suoi confronti da una sentenza definitiva.
3. se la consegna viene rifiutata solamente sulla base dei motivi di cui al paragrafo 2, il pubblico ministero notifica all'autorità giudiziaria emittente la volontà a far propria la condanna in conformità con la procedura prevista dall'Articolo 11 della Convenzione siglata a Strasburgo il 21 Marzo 1983 inerente il trasferimento delle persone condannate (serie Trattati, 1983,74), o sulla base di un'altra convenzione in corso.
4. il pubblico ministero immediatamente notifica al Nostro Ministro tutte le consegne con ritorno garantito ai sensi del paragrafo 1, e tutti i rifiuti alla consegna ai sensi della dichiarazione di volontà di far propria l'esecuzione della condanna straniera di cui al paragrafo 3.
5. i Paragrafi 1-4 si applicano altresì ad uno straniero con permesso di soggiorno illimitato, quando può essere giudicato in Olanda per gli atti di cui nel Mandato d'Arresto europeo e a condizione che la persona non perda il proprio diritto di residenza in Olanda come risultato della condanna o misura inflittagli successivamente alla consegna.

Articolo 7

1. la consegna è ammessa solo per:
 - a. un indagine penale iniziata dalle autorità del paese Membro emittente in base alla quale l'autorità giudiziaria emittente sospetta che la persona ricercata abbia commesso:
 - un atto classificato come punibile ai sensi della legge del Paese membro emittente e altresì incluso nella lista di cui alla Allegato 1 della presente Legge, per cui la legge del Paese membro emittente prevede una pena detentiva massima di almeno tre anni, o;
 - un altro atto punibile ai sensi della Legge di entrambi i Paesi sia quello emittente sia l'Olanda con una pena detentiva massima di almeno 12 mesi;
 - b. o se la persona ricercata stia scontando una pena detentiva di almeno quattro o più mesi, nel territorio del Paese membro emittente per un atto di cui sopra.
2. la lista di cui al paragrafo 1.a.1 può essere rivisitata con decreto-legge se il Consiglio dell'Unione Europea decide di ampliare o emendare i reati punibili inseriti nella lista. Tale decreto legge viene proposto non prima di quattro settimane dopo la presentazione della bozza ad entrambe le Camere degli Stati-Generali.
3. al fine dei paragrafi 1.a.2, per atto punibile dalla legge olandese si intende anche un atto che trasgredisce le disposizioni di legge dello

stato richiedente, mentre lo stesso reato contro il sistema legale Olandese è punibile ai sensi della Legge Olandese.

4. l'articolo 51° della Legge sull'Estradizione si applica conseguentemente alla consegna tra i Paesi Membri dell'Unione Europea.

Articolo 8

Al fine della presente Legge, gli ergastoli e le condanne a pene detentive per periodi indefiniti sono equiparate a pene detentive non superiori a 12 mesi.

Articolo 9

1. la consegna della persona ricercata non è consentita per un atto riguardante:
 - a. procedimenti penali in corso contro di lui in Olanda;
 - b. la persona non è stata giudicata in Olanda perché sono state rispettate le condizioni dell'Articolo 74 del Codice Penale o è stato giudicato in Olanda ma non viene concesso un nuovo processo ai sensi dell'Articolo 255, paragrafo 1 e 2, del Codice di procedura penale;
 - c. non può più essere giudicato ai sensi della legge di un altro Paese Membro, come risultato di una sentenza definitiva emessa in quel Paese Membro per lo stesso atto;
 - d. è stato prosciolto o discollato da una sentenza definitiva emessa da un giudice olandese, o da un giudice di un altro Paese

Membro dell'Unione Europea o da un paese terzo il quale ha emesso la stessa sentenza definitiva nei confronti della persona;

e. è stato condannato con sentenza definitiva nei casi in cui:

- la condanna o la misura inflittagli sono state già scontate;
- la condanna o la misura non sono più eligibili per l'esecuzione o per ulteriori esecuzioni;

3. la condanna non implica l'imposizione di una pena o di una misura;

4. la pena o misura inflitta viene scontata in Olanda;

f. ai sensi della Legge Olandese, l'autorità legale può essere esercitata ma l'azione giudiziaria o, nei casi in cui la consegna è richiesta per l'esecuzione di una condanna o di una misura, la pena sono cadute in prescrizione

2. Eccezioni ai paragrafi 1a sono possibili nei casi in cui il Nostro Ministro, su consiglio dell'ufficio del Pubblico Ministero, e prima che la decisione sulla consegna sia presa, ha deciso la sospensione dell'azione giudiziaria.

3. Eccezione ai paragrafi 1b sono possibili nei casi in cui l'azione giudiziaria viene sospesa in Olanda, o perché la legge penale Olandese non risulta applicabile per uno dei motivi di cui agli Articoli 2-8 del Codice Penale, o perché il processo all'estero ha avuto la precedenza.

Articolo 10

La consegna non è ammessa se la persona ricercata non ha ancora raggiunto l'età di 12 anni al momento in cui l'atto è stato commesso.

Articolo 11

La consegna non è ammessa nei casi in cui, secondo l'opinione del tribunale, ci sono sospetti fondati, basati su fatti e circostanze, che garantiscono che la richiesta porterà ad una violazione flagrante dei diritti fondamentali della persona interessata, come garantito dalla Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali adottata a Roma il 04 Novembre 1950.

Articolo 12

La consegna non è ammessa se il mandato d'arresto europeo riguarda l'esecuzione di una sentenza definitiva emessa *in absentia* senza che il sospettato sia chiamato a comparire in persona o senza che gli sia stata notificata la data e il luogo del procedimento, a meno che l'autorità giudiziaria emittente ha dato garanzie sufficienti affinché alla persona ricercata sarà data, dopo la consegna, l'opportunità di avere ed essere presente al nuovo processo.

Articolo 13

1. la consegna non è ammessa se il mandato d'arresto europeo riguarda un reato che:

- a. si ritiene essere stato commesso in tutto o in parte nel territorio Olandese o al di fuori dell'Olanda a bordo di una barca o di un aereo Olandese; o
 - b. è stato commesso al di fuori del territorio dello Stato emittente, mentre ai sensi della Legge Olandese nessuna azione può essere intrapresa se il reato è stato commesso al di fuori del territorio Olandese;
2. su richiesta del pubblico ministero e solo nei termini di cui ai paragrafi 1° e 1b, si rinuncia al rifiuto della consegna, a meno che, secondo il tribunale, il pubblico ministero non avrebbe potuto fare tale richiesta.

Articolo 14

1. la consegna è ammessa solo in base alla condizione generale che la persona ricercata non sia giudicata, punita o privata delle sue libertà altrimenti ridotte a causa di atti commessi prima della sua consegna e per cui la persona non è stata consegnata, a meno che:
 - a. pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
 - b. il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;
 - c. il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

- d. qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;
 - e. la persona ricercata ha espressamente acconsentito al giudizio dopo la sua consegna; o
 - f. è stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione del pubblico ministero a tal fine;
2. la consegna è ammessa solo in base alla condizione generale che la persona ricercata non sia consegnata alle autorità di un altro Paese Membro dell'Unione Europea per reati commessi prima della sua consegna a meno che:
- g. pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
 - h. il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;
 - i. è stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione del pubblico ministero a tal fine;
3. su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, e sulla base del Mandato d'Arresto europeo presentato con la relativa traduzione, il pubblico ministero da la propria autorizzazione di cui ai paragrafi 1f o 2c inerente reati per cui, ai sensi della presente Legge, la consegna

avrebbe potuto essere ammessa. La decisione inerente la richiesta, in ogni caso, viene presa entro i 30 giorni da quando è stata ricevuta.

4. la consegna è ammessa solo in base alla condizione generale che la persona ricercata non sia consegnata alle autorità di un Paese Terzo per reati commessi prima della sua consegna a meno che non si sia richiesta e ottenuta l'autorizzazione dal Nostro Ministro.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSEGNA

A. ARRESTO PREVENTIVO

Articolo 15

L'arresto preventivo di una persona ricercata che si trova in Olanda può essere deciso sulla base di una segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen, di cui all'articolo 4.1.

Articolo 16

Uno straniero arrestato ai sensi dell'Articolo 54.4 del Codice di Procedura penale può, su decisione del pubblico ministero o del suo sostituto, essere detenuto nel distretto in cui è stato arrestato se ci sono buoni motivi per credere che sarà emessa una segnalazione nei suoi confronti o che sarà ricevuto un mandato d'arresto europeo. L'Articolo 61.2 di tale Codice si applica di conseguenza.

Articolo 17

1. Tutti i pubblici ministeri o i sostituti sono autorizzati a decidere l'arresto provvisorio di un ricercato secondo i termini di cui all'Articolo 15.
2. Se il pubblico ministero o il sostituto di cui al paragrafo 1 non possono essere presenti, qualsiasi funzionario delle indagini può essere autorizzato ad arrestare il ricercato, ma è vincolato ad assicurare che porterà la persona di fronte il pubblico ministero o il sostituto il prima possibile;
3. dopo aver ascoltato il ricercato, il pubblico ministero o il sostituto, può decidere che lui o lei sia tenuto in stato d'arresto per tre giorni dal momento del suo arresto provvisorio. Il pubblico ministero del tribunale distrettuale di Amsterdam può prolungare una sola volta il periodo di custodia per tre giorni.
4. se il ricercato viene arrestato e tenuto in stato d'arresto al di fuori del distretto di Amsterdam, può essere consegnato dal pubblico ministero del Tribunale Distrettuale di Amsterdam entro un periodo di cui al paragrafo 3.
5. il paragrafo 4 non può essere ignorato se il ricercato ha dichiarato al pubblico ministero nel distretto del suo arresto di acconsentire all'immediata consegna, il pubblico ministero del tribunale distrettuale di Amsterdam ha deciso di consegnare il ricercato alle autorità del Paese membro emittente, e la consegna può avvenire solo entro i termini di cui al paragrafo 3.

6. il pubblico ministero del Tribunale Distrettuale di Amsterdam può mettere il ricercato in libertà in qualsiasi momento

Articolo 18

1. su richiesta del pubblico Ministero del tribunale Distrettuale di Amsterdam, il giudice incaricato di esaminare il caso può decidere per la detenzione del ricercato.
2. prima della presentazione di una decisione ai sensi del paragrafo 1, il giudice di cui al precedente paragrafo, se possibile, ascoltano il ricercato.

Articolo 19

Il ricercato la cui detenzione è decisa ai sensi dell'Articolo 18 viene rilasciato, fatta salva la possibilità di successiva privazione di libertà per un altro capo d'imputazione:

- a. se deciso in tal senso ufficialmente dal tribunale, il giudice che esamina il caso o il pubblico ministero, o su richiesta del ricercato o del suo avvocato;
- b. se la detenzione è durata per più di venti giorni e non è stato ancora ricevuto nessun mandato d'arresto europeo.ù

B ARRESTO

Articolo 20

1. il mandato d'arresto europeo non inviato al pubblico ministero gli deve essere presentato immediatamente.
2. il mandato d'arresto europeo può essere preso in considerazione solo se rispetta i requisiti di cui all'Articolo 2.
3. se il pubblico ministero ritiene che il mandato d'arresto europeo non rispetta i requisiti di cui all'Articolo 2, questi offre all'autorità giudiziaria emittente l'opportunità di completarlo o di migliorarlo.
4. se, secondo il pubblico ministero, sono necessari ulteriori particolari al mandato d'arresto europeo, specificatamente in relazione agli Articoli 7-9 e 11-13, questi da all'autorità giudiziaria emittente la possibilità di aggiungerle o di migliorarle, concedendo i periodi di cui all'Articolo 22.

Articolo 21

1. il ricercato può essere arrestato senza ulteriori formalità sulla base del mandato d'arresto europeo che rispetti i requisiti di cui all'Articolo 2.
2. il paragrafo 1 non si applica fino a quando il ricercato gode di immunità da procedimenti penali o dall'attuazione di pene in Olanda. L'autorità giudiziaria emittente sarà immediatamente informata sulla natura di tale immunità e sarà avvisata non appena tale immunità verrà rimossa.
3. se il ricercato è stato già provvisoriamente arrestato ai sensi dell'Articolo 17, l'arresto provvisorio viene convertito in arresto ai sensi del paragrafo 1 dalla data in cui il pubblico ministero si è occupato del mandato d'arresto ai sensi dell'Articolo 20.2. Al ricercato deve essere notificata la conversione e deve essere altresì informato che

l'arresto continuerà fino a quando il tribunale non deciderà in merito alla detenzione.

4. il ricercato arrestato ai sensi del paragrafo 1 viene portato di fronte il pubblico ministero o, in sua assenza, di fronte il sostituto nel distretto del suo arresto entro 24 ore.
5. il pubblico ministero o il sostituto ai sensi del paragrafo 4 possono decidere che il ricercato rimanga in stato d'arresto per tre giorni a partire dal momento del suo arresto provvisorio.
6. se il ricercato è stato arrestato e si trova in stato di fermo al di fuori del territorio del distretto di Amsterdam, egli sarà trasferito entro i termini della custodia, al pubblico ministero del Tribunale Distrettuale di Amsterdam.
7. il paragrafo 4 non si applica se il ricercato ha dichiarato al pubblico ministero nel distretto del suo arresto che acconsente alla consegna immediata, il pubblico ministero del Tribunale Distrettuale di Amsterdam ha deciso di consegnarlo all'autorità giudiziaria emittente, e la consegna avviene entro i termini della custodia.
8. dopo aver ascoltato il ricercato il pubblico ministero del Tribunale Distrettuale di Amsterdam può decidere che la persona rimanga in stato di custodia fino a quando il tribunale non ha deciso in merito alla sua detenzione.
9. l'ordina di custodia può essere annullato in qualsiasi momento, o dal Tribunale di Amsterdam o dal pubblico ministero di Amsterdam, ufficialmente o su richiesta del ricercato o del suo avvocato difensore.

C. DECISIONE SULLA CONSEGNA

Articolo 22

1. il tribunale emana il verdetto contenente la decisione sulla consegna entro 60 giorni dall'arresto del ricercato ai sensi dell'Articolo 21.
2. se la consegna dipende anche dal consenso di un'autorità competente di un altro Paese membro o di un Paese terzo, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a decorrere dal momento in cui si è ricevuto il consenso.
3. eccezionalmente, considerate le ragioni presentate all'autorità giudiziaria emittente, il tribunale può prolungare il termine di 60 giorni per un massimo di ulteriori 30 giorni.
4. se il tribunale non ha ancora emesso il verdetto entro il periodo di cui al paragrafo 3, il tribunale può ancora prolungare indefinitamente il periodo, mentre dispone le condizioni per la sospensione simultanea della detenzione del ricercato e notifica tale decisione all'autorità emittente.

Articolo 23

1. se il pubblico ministero ritiene già che la consegna non possa essere ammessa sulla base del Mandato d'Arresto ricevuto, lo deve notificare immediatamente all'autorità emittente.
2. in tutti gli altri casi, non oltre il terzo giorno da quando ha ricevuto il mandato d'arresto europeo, egli può presentare una richiesta scritta per far sì che il tribunale si occupi del mandato d'arresto. A tal fine trasmette al tribunale il mandato d'arresto europeo con la traduzione e

con tutte le informazioni supplementari ricevute dall'autorità giudiziaria emittente.

3. una copia della richiesta presentata ai sensi del paragrafo 2, con copia allegata del mandato d'arresto europeo, della traduzione e di tutte le informazioni aggiuntive, viene notificata al ricercato. La prima clausola si applica anche se il pubblico ministero riceve successivamente un altro mandato d'arresto europeo che lo porta ad integrare o ad emendare tale richiesta. Il ricercato viene informato sul ricevimento di documenti aggiuntivi, i quali vengono aggiunti al caso.
4. il paragrafo 2 si applica se il pubblico ministero integra o emenda la sua richiesta dopo aver ricevuto un'ulteriore richiesta d'estradizione
5. se sono in corso azioni penali contro il ricercato in Olanda per i reati di cui nel Mandato d'arresto europeo, il pubblico ministero invia una copia della sua richiesta, a titolo d'informazione, al pubblico ministero responsabile di tali procedimenti, con la richiesta di essere immediatamente informato se il procedimento dovesse essere sospeso.
6. se sono in corso procedimenti penali contro il ricercato per reati non presenti nel mandato d'arresto europeo, il pubblico ministero invia ugualmente una copia della sua richiesta, a titolo d'informazione, al pubblico ministero responsabile dei procedimenti con la richiesta di essere immediatamente informato sullo status di tali procedimenti.

Articolo 24

1. immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta di cui all'Articolo 23.2, il giudice che presiede il tribunale decide il giorno in cui ascoltare il ricercato, se possibile entro le scadenze fissate dall'Articolo 22. Nel farlo può decidere di far comparire anche il ricercato.
2. il cancelliere del tribunale immediatamente notifica al pubblico ministero e al ricercato la data stabilita per l'udienza. Tale notifica e, se viene deciso che la persona debba comparire, tale ordine, vengono notificati al ricercato.
3. se risulta che il ricercato non ha ancora avuto un avvocato difensore, il giudice che presiede il caso nomina l'avvocato difensore d'ufficio per provvedere alla difesa.

Articolo 25

1. il ricercato viene ascoltato in pubblico a meno che viene presentata una richiesta per far sì che la questione sia trattata dalle Camere o il tribunale ha deciso in tal senso per un buon motivo, che deve essere registrato nella relazione della sessione.
2. l'udienza deve essere tenuta alla presenza del pubblico ministero.
3. il ricercato può essere assistito dal proprio difensore durante l'udienza.
4. se il ricercato non compare, e il tribunale pensa che la sua presenza all'udienza sia auspicabile, il tribunale gli ordina di comparire, se necessario anche tramite un mandato di comparizione, entro le date stabilite all'Articolo 22,

Articolo 26

1. il tribunale verifica l'identità del ricercato, l'ammissibilità del mandato d'arresto europeo e la possibilità della consegna.
2. alle sedute del tribunale, il pubblico ministero presenta la sua idea in merito alla consegna richiesta e presenta al tribunale un riassunto scritto, che include anche qualsiasi decisione per sospendere il procedimento. Al ricercato e al suo avvocato difensore viene concessa la possibilità di presentare commenti inerenti il mandato d'arresto europeo e la decisione che deve essere presa in tal senso.
3. se ci sono mandati d'arresto europei concomitanti, il pubblico ministero dichiara anche a quale mandato d'arresto europeo viene data priorità, e dispone che la consegna sia ammessa sulla base di tale decisione. Nel farlo, deve prendere in considerazione degli interessi della buona amministrazione della giustizia e inoltre delle seguenti informazioni:
 - a. la maggiore o minore gravità dei reati per cui viene richiesta la consegna;
 - b. il luogo o i luoghi in cui sono commessi i reati;
 - c. le date dei diversi mandati di arresto europei;
 - d. lo scopo della consegna;
 - e. il livello per cui la nazionalità del ricercato può creare ostacoli alla consegna;
 - f. la possibilità che, una volta che la persona sia trasferito sul territorio di uno dei Paesi Membri interessati, le autorità

giudiziarie del Paese Membri possano successivamente consegnarla all'autorità giudiziaria di un altro Paese Membro.

4. se il ricercato dichiara la sua non colpevolezza per i reati per cui è stata richiesta la consegna, deve sottolinearlo all'udienza e il tribunale deve analizzare tale dichiarazione.
5. se il tribunale lo reputa necessario, in vista del controllo di cui al paragrafo 1, decide la convocazione o la citazione scritta di testimoni o esperti, entro le date di cui all'Articolo 22. Se necessario, sostiene tale decisione con un ordine nei loro confronti a comparire.

Articolo 27

1. su richiesta del pubblico ministero il tribunale può ordinare la cattura del ricercato;
2. prima che l'esame del caso si concluda, il tribunale ufficialmente decide sulla detenzione del ricercato, prendendo in considerazione le disposizioni di cui all'Articolo 22, quando la persona è in stato di fermo.

Articolo 28

1. entro non più di sette giorni dalla conclusione del caso, il tribunale emette il verdetto inerente la consegna. Tale verdetto deve essere supportato dalle motivazioni.
2. se il tribunale trova che o il mandato d'arresto europeo non rispetti i requisiti di cui all'Articolo 2, o che la consegna non possa essere

ammessa, o che non ci sono sospetti per ritenere che il ricercato sia colpevole dei reati per cui è stata richiesta la sua consegna, il verdetto rifiuta la consegna.

3. nei casi non previsti dal paragrafo 2, il verdetto del tribunale acconsente alla consegna a meno che pensa che possa essere rifiutata ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 13.
4. se le autorità giudiziarie di due o più Paesi Membri hanno richiesto la consegna della stessa persona, il tribunale accetta le conclusioni del pubblico ministero inerenti il Mandato d'arresto europeo a cui si è data priorità, dispone la consegna sulla base di quanto sopra a meno che. Dal punto di vista del tribunale, la scelta del pubblico ministero non sia ragionevole, considerati i criteri prescritti.
5. un verdetto ai sensi del presente articolo dichiara applicabili le disposizioni di legge, quando si possono applicare al fatto o ai fatti per cui la consegna è concessa, e i testi scritti delle garanzie date dall'autorità giudiziaria emittente di cui agli Articoli 6.1 e 12.
6. se la consegna è ammessa nonostante la dichiarazione della persona di cui all'Articolo 26.4, il verdetto deve dichiarare le conclusioni del tribunale in merito a tale dichiarazione.

Articolo 29

1. il verdetto del tribunale è immediatamente esecutivo a meno che ci siano concomitanti richieste d'extradizione o di consegna provenienti dal

Tribunale Penale Internazionale o da altri tribunali internazionali da trattare.

2. non ci sarà nessun ricorso al verdetto del tribunale, diverso da un appello presentato per invalidare il verdetto per motivi legali, come disposto dall'articolo 456 del Codice di Procedura Penale.

Articolo 30

1. gli Articoli 37-39,45-49,50.1,260.1,268,269.5,271,272,273.3,274-277,279,281,286,288.4, 289 paragrafi 1 e 3, 290-301,318-322,324-327,328-331,345.1, 346, 357, 362, 363 e 365 del Codice di Procedura Penale si applicano in quanto ritenuti appropriati.
2. gli articoli elencati al precedente paragrafo non si applicano per un testimone la cui identità non è o non è completamente rivelata.

Articolo 31

1. il verdetto del tribunale deve essere notificato al ricercato che non era presente quando ne è stata data lettura. Tale notifica lo deve altresì informare che non si può presentare nessun appello contro il verdetto.
2. se il Tribunale Penale Internazionale o un altro tribunale internazionale si sta occupando di concomitanti richieste d'extradizione o di consegna per il ricercato, questi deve essere informato dal Nostro Ministro, in considerazione degli Articoli 35 della legge sull'Extradizione e dell'Articolo 31 della Legge sull'Attuazione del tribunale Penale Internazionale, o ai sensi di altre leggi applicabili, deciderà se attuare il

verdetto del tribunale o estradare o consegnare la persona interessata al Tribunale Penale Internazionale o ad un altro tribunale internazionale.

3. il cancelliere del tribunale rinvia il Mandato d'Arresto Europeo con i relativi documenti al pubblico ministero entro r giorni dalla pronunziatura del verdetto.
4. nei casi di cui al paragrafo 2, il cancelliere del tribunale invia altresì copie del mandato d'arresto europeo e dei relativi documenti al Nostro Ministro.

Articolo 32

Il pubblico ministero notifica immediatamente il verdetto del tribunale all'autorità giudiziaria emittente. Se viene ammessa la consegna, deve dichiarare la data in cui avverrà la consegna o sottolineare l'esistenza di concomitanti richieste d'extradizione e di consegna al Tribunale Penale Internazionale o ad un altro tribunale internazionale

D. DETENZIONE CONTINUATA ED EFFETTIVA CONSEGNA

Articolo 33

La detenzione decisa ai sensi dell'articolo 27, fatta salva la possibilità di ulteriori forme di privazione di libertà per altri motivi, termina

- a. se il tribunale o il pubblico ministero decidono in tal senso in via ufficiale o su richiesta del ricercato o del suo avvocato difensore;

- b. sono trascorsi 10 giorni dalla data del verdetto a meno che il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, abbia prolungato la detenzione.

Articolo 34

1. la detenzione di cui all'Articolo 33.b può essere prolungata per un massimo di 10 giorni.
2. nonostante il paragrafo 1, la detenzione può essere prolungata ogni volta per un periodo di 30 giorni, se:
 - a. il Tribunale Penale Internazionale o un altro tribunale internazionale abbia richiesto l'extradizione o la consegna e il Nostro Ministro non ha ancora deciso sulla richiesta;
 - b. la consegna è stata ammessa, ma non è stato ancora possibile portarla a termine entro la data stabilita.
3. Al ricercato viene data la possibilità di essere ascoltato per quanto riguarda la richiesta di proroga.

Articolo 35

1. il prima possibile dopo che il verdetto acconsente in tutto o in parte la consegna e non più tardi di 10 giorni dalla data del verdetto, il ricercato deve essere effettivamente consegnato. Il pubblico ministero, in consultazione con l'autorità giudiziaria emittente, ne decide il luogo e l'orario.

2. se circostanze speciali impediscono che l'effettiva consegna abbia luogo entro la data stabilita di cui al paragrafo 1, viene stabilita una nuova data in consultazione reciproca. L'effettiva consegna dovrà avvenire non più tardi di 10 giorni dopo che la data è stata decisa.
3. in quanto eccezione, la consegna viene omessa quando ci sono seri ragioni umanitarie contro tale consegna, in modo particolare se non è consigliabile al ricercato viaggiare a causa della sua salute. L'autorità giudiziaria emittente viene immediatamente informata in tal senso. Il pubblico ministero, in consultazione reciproca con l'autorità giudiziaria emittente, decide il luogo e il giorno in cui la consegna deve nuovamente avvenire. L'effettiva consegna, allora, deve aver luogo non oltre i 10 giorni successivi da quando si è decisa la data.
4. la detenzione del ricercato si conclude alla scadenza delle date di cui ai paragrafi 1 – 3.

Articolo 36

1. la decisione inerente il luogo e il giorno dell'effettiva consegna deve avvenire se, e per il tempo in cui, il ricercato sta affrontando un'azione giudiziaria in Olanda, o se la sentenza definitiva contro la persona emessa da un Giudice Olandese è ancora esecutiva, in tutto o in parte.
2. nei casi previsti dal paragrafo 1 il Nostro Ministro, su consiglio dell'Ufficio del pubblico Ministero, può disciplinare che il ricercato sia messo immediatamente a disposizione provvisoria dell'autorità giudiziaria emittente, e a quali condizioni.

3. se si applica il paragrafo 2, il pubblico ministero deve avvisare che il ricercato è provvisoriamente a disposizione dell'autorità giudiziaria emittente, con la quale egli deve decidere i termini per iscritto.
4. se il ricercato a cui si applica il paragrafo 3 riceve una condanna a pena detentiva, il periodo durante il quale egli è a disposizione dell'autorità giudiziaria emittente all'estero viene dedotto dal periodo della condanna.

Articolo 37

1. se ritenuto necessario per l'applicazione dell'Articolo 35(1) o (2), il ricercato viene messo in stato di fermo per un massimo di tre giorni per ordine del pubblico ministero. Se l'effettiva consegna non avviene entro il periodo dei tre giorni, il pubblico ministero può prolungare l'ordine di arresto per un massimo di ulteriori tre giorni.
2. dopo che il pubblico ministero ha prolungato la scadenza di cui al paragrafo 1, solo il tribunale può prolungarlo nuovamente, per un massimo di dieci giorni, su richiesta del pubblico ministero.
3. la proroga di cui al paragrafo 2 viene garantita solo quando circostanze speciali impediscono l'effettiva consegna entro un periodo di sei giorni di cui al paragrafo 1.

Articolo 38

Per l'effettiva consegna, il pubblico ministero informa l'autorità giudiziaria emittente o l'autorità centrale nominata, a seconda dei casi, sulla durata della detenzione del ricercato, in vista della sua consegna.

E. PROCEDURA ABBREVIATA

Articolo 39

1. la persona ricercata segnalata nel Sistema d'Informazione Schengen al fine dell'arresto in vista della sua consegna o per la quale è stato ricevuto un mandato d'arresto europeo, può dichiarare, non oltre il giorno prima deciso per l'udienza in tribunale ai sensi dell'Articolo 24, che acconsente alla sua immediata consegna.
2. la dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere fatta di fronte qualsiasi pubblico ministero al momento del fermo. In seguito, la dichiarazione può essere fatta solo di fronte al pubblico ministero del Tribunale Distrettuale di Amsterdam o di fronte il giudice incaricato di esaminare il caso. La dichiarazione, una volta effettuata, non può essere più ritirata.
3. il ricercato può ricorrere all'avvocato difensore quando fa la dichiarazione. Se non ha un avvocato difensore, l'autorità giudiziaria autorizzata a ricevere la dichiarazione ne prende atto.
4. prima di fare la dichiarazione, il ricercato deve essere avvertito sulle possibili conseguenze, in modo particolare quelle previste dall'Articolo 43.3. La dichiarazione deve essere verbalizzata.

5. il giudice che esamina il caso di fronte al quale viene fatta la dichiarazione invia immediatamente la verbalizzazione della dichiarazione al pubblico ministero.

Articolo 40

1. non oltre i dieci giorni successivi al momento in cui è stata fatta la dichiarazione ai sensi dell'Articolo 39, il pubblico ministero decide se mettere il ricercato a disposizione dell'autorità giudiziaria emittente che ha rilasciato una segnalazione nel sistema d'Informazione Schengen o che ha emesso un mandato d'arresto europeo.
2. il paragrafo 1 non si applica:
 - a. se, in conformità con uno degli Articoli 6.2 e 9-11, la consegna non avviene per il reato o per i reati per cui è stata emessa la segnalazione o il mandato d'arresto europeo;
 - b. se emerge che procedimenti penali sono in corso in Olanda contro il ricercato o che un giudice olandese ha emesso una sentenza contro la persona che è ancora esecutiva, in tutto o in parte;
3. il pubblico ministero notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente tutte le decisioni prese in conformità con il paragrafo 1 del presente Articolo.

Articolo 41

1. se il pubblico ministero ha deciso, in conformità con l'Articolo 40, di mettere il ricercato a disposizione dell'autorità giudiziaria emittente dell'altro Paese membro, l'articolo 23.2 non si applica.
2. se la richiesta ai sensi dell'Articolo 23.2 è stata già portata di fronte il tribunale, deve essere immediatamente ritirata. Il cancelliere del tribunale rinvia il mandato d'arresto europeo e i relativi documenti al pubblico ministero.
3. il pubblico ministero notifica al ricercato il ritiro di tale richiesta.

Articolo 42

1. dopo la data della dichiarazione di cui all'Articolo 39, il ricercato può solo continuare a rimanere in stato di fermo per un periodo massimo di 20 giorni
2. il paragrafo 1 non si applica se il pubblico ministero ha deciso di non agire nei confronti della dichiarazione e il Mandato d'arresto europeo è stato passato al tribunale di cui all'Articolo 23.2
3. il tribunale può prolungare la scadenza stabilita nel paragrafo 1 del presente Articolo, su richiesta del pubblico ministero, in ogni caso per un massimo di 30 giorni, e solo se l'effettiva consegna non può aver luogo entro la scadenza di 20 giorni, a causa di circostanze speciali.

Articolo 43

1. se si applica l'articolo 40.1, il pubblico ministero, in consultazione reciproca con le autorità straniere competenti, immediatamente decide il luogo e l'ora in cui deve avvenire la consegna.
2. Se necessario per l'effettiva consegna ai sensi del presente Articolo, il pubblico ministero può decidere la detenzione del ricercato per un periodo massimo di tre giorni. Se l'effettiva consegna non avviene entro il periodo di tre giorni, il pubblico ministero può prolungare l'ordine di detenzione una volta, per un periodo massimo di ulteriori tre giorni. L'Articolo 37 paragrafi 2 e 3 si applicano di conseguenza.
3. in caso di consegna ai sensi del presente articolo, l'articolo 14 non si applica.

CAPITOLO III. CONSEGNA ALL'OLANDA

Articolo 44

Qualsiasi pubblico ministero in Olanda può agire come autorità giudiziaria emittente.

Articolo 45

1. il pubblico ministero emittente dichiara quanto segue nel o con il mandato d'arresto europeo:
 - a. che, se il ricercato è un cittadino di un Paese Membro dell'esecuzione e riceve una condanna a pena detentiva non sospensiva per reati per cui è ammessa la consegna in Olanda,

egli può scontare la condanna nel Paese Membro dell'esecuzione;

- b. che se il mandato d'arresto europeo copre l'attuazione di una sentenza pronunciata in absentia, senza la comparizione del sospettato o senza che al ricercato sia stato notificato il luogo e l'orario della sessione che si occupa del caso, al ricercato deve essere data la possibilità, dopo la sua consegna, di essere presente al nuovo processo in Olanda.
 - c. Che, se il reato punibile ai sensi del mandato d'arresto europeo prevede una pena all'ergastolo, la legge olandese ammette la possibilità della clemenza, se appropriata, per la pena o la misura inflitta.
2. tutte le persone o le autorità che svolgono una funzione pubblica in Olanda sono vincolate dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 46

1. il pubblico ministero emittente è autorizzato a mantenere contatto diretti con l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
2. il pubblico ministero emittente può affidare alla Sirene Olandese, dipartimento di reti internazionali dei corpi di Polizia, ad emettere la segnalazione di cui all'Articolo 4. Egli invia alla Sirene Olandese una copia autentica del mandato d'arresto europeo che è stato emesso.

Articolo 47

Il pubblico ministero emittente è autorizzato, in vista dell'attuazione del mandato d'arresto europeo emesso da lui stesso, a fornire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione ulteriori informazioni se richieste o di sua volontà. Se possibile, egli è altresì autorizzato a concordare per iscritto i termini se il ricercato è reso provvisoriamente disponibile.

Articolo 48

I termini stabiliti dall'autorità giudiziaria straniera incaricata dell'esecuzione inerente la consegna del ricercato in Olanda, secondo la Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea sul mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra i Paesi Membri dell'Unione Europea, datata 13 giugno 2002 (GUCE L. 190), vincolano ogni persona o autorità aventi funzioni pubbliche in Olanda.

CAPITOLO IV. ALTRE FORME DI ASSISTENZA LEGALE

SEZIONE 1. RICERCATI ALL'ESTERO

Articolo 49

1. gli oggetti trovati in possesso del ricercato possono essere sequestrati su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente. Qualsiasi pubblico ministero o sostituto può decidere tale sequestro.

2. se il sequestro non è avvenuto nel distretto di Amsterdam, questo deve essere notificato al pubblico ministero su richiesta del tribunale distrettuale di Amsterdam e gli oggetti devono essergli inviati con il trasferimento del ricercato o altrimenti il prima possibile dopo la consegna.
3. con la richiesta di cui all'Articolo 23.2, il pubblico ministero trasmette al tribunale la lista degli oggetti sequestrati.

Articolo 50

1. il verdetto del tribunale sulla consegna deve altresì esplicitare la sua decisione sulla consegna dei beni sequestrati. La consegna di tali beni all'autorità giudiziaria emittente può essere decisa solamente se la richiesta di consegna è accolta.
2. in considerazione dei possibili diritti di terze parti, il tribunale può decidere che certi oggetti possono essere consegnati solo a condizione che siano immediatamente riconsegnati dopo l'uso, in quanto necessari all'azione giudiziaria.
3. in caso di consegna di cui al Capitolo 2, Sezione 2, E, il pubblico ministero decide sulla consegna o sul rientro dei beni sequestrato. In conformità con il paragrafo 2, la sua decisione deve tenere in considerazione anche i possibili diritti di terzi.

4. gli oggetti che il tribunale ha acconsentito ad essere rilasciati, vengono consegnati anche se il ricercato non può essere consegnato perché morto o fuggito.

Articolo 51

1. gli stranieri che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un Paese membro effettivamente consegna all'autorità giudiziaria emittente di un altro Paese Membro per indagini penali o per l'attuazione di una sentenza definitiva, possono attraversare il territorio Olandese previo consenso del pubblico ministero.
2. il pubblico ministero consente il transito sul territorio a condizione che abbia ricevuto le seguenti informazioni:
 - a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo o l'identità e la cittadinanza della persona nei confronti della quale è stata richiesta l'extradizione;
 - b) l'esistenza di un mandato d'arresto europeo o di una richiesta d'extradizione in un Paese terzo;
 - c) la natura e la qualificazione giuridica del reato;
 - d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.
3. il permesso di cui al paragrafo 2 non viene concesso nei casi in cui la persona il cui transito è richiesto, è trasportato al fine della consegna ad un Paese membro diverso da quello di destinazione, al Tribunale Penale Internazionale o ad un altro tribunale internazionale, o per l'extradizione in un Paese terzo.

4. il transito di persona olandesi viene ammesso solo se la loro consegna ai sensi della presente Legge e secondo le stesse garanzie, è possibile.
5. il permesso del pubblico ministero non è necessario per trasporto aereo senza scalo sul territorio olandese.
6. in caso di scalo non previsto sul territorio Olandese lo straniero può, su richiesta degli ufficiali stranieri che lo scortano, essere trattenuta per ordine del pubblico ministero. L'Articolo 17 si applica di conseguenza.
7. il transito di un cittadino straniero temporaneamente trattenuto può continuare a condizione che il pubblico ministero abbia ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2 e abbia dato il suo consenso. Se il permesso non è stato concesso, dopo la scadenza del termine di custodia, o è stato rifiutato entro tale scadenza, lo straniero immediatamente viene rilasciato, fatta salva la possibilità di una successiva detenzione per altri motivi.

Articolo 52

1. nel caso di trasporto via terra di cui all'Articolo 51, la tutela dello straniero viene assegnata ai funzionari Olandese.
2. se circostanze speciali impediscono il transito sul territorio Olandese senza scalo, lo straniero può essere sistemato in un istituto penitenziario in attesa di un'opportunità adatta a muoversi altrove. Tutto questo avviene previa produzione di un documento che dimostra che è stato dato il permesso dal pubblico ministero.

3. i costi del trasporto e della detenzione sono da imputare all'autorità giudiziaria emittente.

Articolo 53

1. il pubblico ministero, per quanto possibile, rispetta la richiesta dell'autorità giudiziaria emittente di ascoltare il ricercato sulla base del mandato d'arresto europeo emesso da quel pubblico ministero, prima che la persona sia consegnata.
2. tale udienza è disciplinata dagli Articoli 552 lettere n e o del Codice di procedura penale e dall'Articolo 4 paragrafo 1 –3 della Convenzione Europea sulla Reciproca Assistenza Legale del 2000.

Articolo 54

1. su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, il pubblico ministero può acconsentire che il ricercato, detenuto in base al mandato di cattura europei, sia messo temporaneamente a disposizione dell'autorità giudiziaria emittente per rilasciare una dichiarazione prima che venga presa una decisione in merito alla sua consegna.
2. questo richiede il consenso del ricercato
3. il pubblico ministero non ammette la disponibilità temporanea se ciò impedisce al ricercato di partecipare al giorno stabilito dal tribunale ai sensi dell'Articolo 24.1, alla sua udienza.

4. a tal fine, il pubblico ministero, in consultazione reciproca con l'autorità giudiziaria emittente, decide la durata di tale disponibilità e i termini in cui deve avvenire.

SEZIONE 2. SU RICHIESTA DELL'OLANDA

Articolo 55

Qualsiasi pubblico ministero può richiedere all'autorità giudiziaria emittente di sequestrare e di consegnare gli oggetti trovati in possesso di qualsiasi persona di cui è stata richiesta la consegna sulla base di una segnalazione nel Sistema Informazione Schengen o in base al Mandato d'Arresto Europeo.

Articolo 56

1. il pubblico ministero che ha emesso il Mandato d'Arresto Europeo o che ha emesso o che si occupi di una richiesta d'extradizione invia la richiesta di transito di una persona ricercata all'autorità competente del Paese Membro dell'unione Europea sul cui territorio la persona in questione deve passare.
2. la richiesta di transito deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo o l'identità e la cittadinanza della persona nei confronti della quale è stata richiesta l'extradizione;
 - b. l'esistenza di un mandato d'arresto europeo o di una richiesta d'extradizione in un Paese terzo;
 - c. la natura e la qualificazione giuridica del reato;

- d. la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.
3. su richiesta dell'autorità competente del Paese membro sul cui territorio la persona in questione deve passare, il pubblico ministero rimborserà i costi del transito.

Articolo 57

1. prima che viene presa la decisione inerente la consegna, il pubblico ministero può fare le seguenti richieste all'autorità giudiziaria emittente competente circa il trattenimento della persona ai sensi del Mandato europeo da lui emesso:
 - a. per ascoltare la persona alla sua presenza o alla presenza di un rappresentante nominato dal pubblico ministero;
 - b. trasferire temporaneamente la persona in Olanda

Articolo 58

1. Prima che venga presa la decisione inerente la consegna, il pubblico ministero che ha emesso il mandato d'arresto europeo decide, in consultazione reciproca con l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, la durata della disponibilità e le condizioni in cui questa deve avvenire.
2. durante il suo soggiorno in questo paese, la persona messa temporaneamente a disposizione sarà tenuta in prigione per ordine del pubblico ministero. Se necessario gli Articoli 61 e 64.1 si applicano di conseguenza.

CAPITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59

Le decisioni prese in conformità al reato per la custodia, detenzione o proroga di una misura privativa di libertà deve essere datata e firmata e deve contenere le ragioni di tale decisione. Una copia viene immediatamente inviata alla persona interessata.

Articolo 60

1. la detenzione accordata in conformità con la presente legge è immediatamente esecutiva
2. i funzionari di cui all'Articolo 141 del Codice di Procedura penale sono autorizzati a presentare per l'attuazione di mandati d'arresto europei e per l'attuazione di misure di sicurezza Olandesi, detenzioni provvisorie
3. gli Articoli 564-568 del Codice di Procedura Penale disciplina l'attuazione di misure di sicurezza di cui al paragrafo 1, e l'obbligo ad eseguirle.

Articolo 61

Le persone sottoposte a custodia o a detenzione ai sensi della presente Legge o il cui arresto o detenzione è ordinato, sono considerati sospettati soggetti a determinate decisioni ai sensi del Codice di Procedura Penale

Articolo 62

1. le disposizioni di cui all'Articolo 40 del Codice di Procedura penale e le disposizioni ai sensi di tale articolo si applicano di conseguenza alle persone sottoposte a detenzione ai sensi della presente Legge.
2. se una persona è detenuta ai sensi della presente Legge, per un motivo che non sia quello del mandato d'arresto europeo o la decisione olandese d'arresto, d'arresto provvisorio, di detenzione o di proroga ai termini di detenzione, il giudice che presiede il tribunale del distretto in cui la persona è stata individuata decide per il rinvio all'ufficio di assistenza legale. Il pubblico ministero immediatamente notifica al giudice per iscritto che tale rinvio deve aver luogo.

Articolo 63

L'Articolo 66 a del Codice di Procedura Penale si applica di conseguenza alle decisioni per la detenzione emesse in virtù della presente Legge.

Articolo 64

1. nei casi in cui, ai sensi della presente Legge, si deve o si può prendere la decisione sulla detenzione, la sospensione provvisoria può essere decisa, o può essere dato ordine di farla sospendere, fino al momento in

cui il verdetto del tribunale ammette la consegna. Le condizioni vengono allegare solo per evitare la fuga

2. Gli Articoli dall'80, fatta eccezione per il paragrafo 80.2 e 81 – all'88 del Codice di procedura penale si applicano di conseguenza alle decisioni emesse, di cui al paragrafo 1, dal tribunale o dal giudice.

Articolo 65

Gli Articoli 73, 79, 569 e 570 del Codice di procedura Penale si applicano alle decisioni che mettono fine alla detenzione ai sensi della presente legge, e altresì si applicano per l'attuazione di tali decisioni.

Articolo 66

I periodi di cui agli Articoli 19b, 22 e 37 paragrafi 1 e 2 non si applicano durante il periodo in cui la persona interessata ha evaso l'attuazione di ulteriori decisioni menzionate in quegli articoli.

Articolo 67

1. nei casi di rifiuto della consegna, il tribunale può, su richiesta del ricercato, richiedere il risarcimento, a spese dello Stato, per le perdite che ha sostenuto come conseguenza della detenzione decisa ai sensi della presente Legge. Per perdite si intendono perdite pecuniarie. Gli Articoli 89 paragrafi 3,4 e 6 e 90, 91 e 93 del Codice di Procedura penale si applicano di conseguenza.

2. nei casi di cui al paragrafo 1, gli Articoli 591 e 591° del Codice di Procedura Penale si applicano per il risarcimento dei costi e per il risarcimento delle perdite sostenute dal ricercato o dai suoi eredi.. il tribunale prende il posto del tribunale menzionato nei suddetti articoli.

Articolo 68

Gli articoli 585-590 del Codice di Procedura Penale si applicano per le notifiche, e per le citazioni presentate ai sensi della presente Legge.

Articolo 69

1. le disposizioni della presente legge non si applicano a:
 - a. la consegna di membri di equipaggio, disertori, alle autorità del loro stato di appartenenza;
 - b. la consegna di membri di forze armate straniere o di personale equiparato, alle autorità militari competenti, quando tale consegna avviene in virtù di un accordo con uno o più stati con cui l'Olanda è alleata.

Articolo 70

Il pubblico ministero riferisce ogni sei mesi al Nostro Ministro su:

- a. il numero di mandati d'arresto europei ricevuti e lavorati;
- b. il numero di volte in cui la procedura abbreviata è stata usata;
- c. il numero di udienze tenute dal tribunale;
- d. il numero di volte in cui il tribunale ha rifiutato la consegna; e

e. la durata media dei procedimenti di cui al punto b e c.

Articolo 71

La Legge sull'Estradizioneⁱ viene emendata come segue:

A

L'Articolo 12.5 si legge come segue:

5. il Paragrafo 3 si applica alle richieste provenienti da un Paese Membro dell'unione Europea per la consegna ad un paese terzo di una persona che l'Olanda ha consegnato allo Stato membro richiedente secondo le condizioni di cui all'Articolo 14.4 della Legge sulla Consegna.

B

L'Articolo 20.4 si legge come di seguito:

4. se il distretto in cui si trova la persona ancora non si conosce, e nei confronti del ricercato è stato emesso un mandato d'arresto europeo o è stata ricevuta una decisione con lo stesso effetto, il Nostro Ministro invia i documenti al pubblico ministero del Tribunale Distrettuale di Amsterdam.

C

L'Articolo 35 si legge come di seguito:

1. il testo deve essere preceduto dalla lettera "L"
2. il paragrafo da aggiungere deve essere letto come di seguito:
2. il Paragrafo 1 si applica di conseguenza se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un paese membro dell'Unione Europea ha richiesto la

consegna di cui all'Articolo 1 della Legge sulla Consegna e un altro Stato ha richiesto l'estradizione nei confronti della stessa persona.

Articolo 72

“o per consegna” deve essere aggiunto all'Articolo 27.1 del Codice Penaleⁱⁱ dopo le parole “una richiesta Olandese d'estradizione”

Articolo 73

Entro tre giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Nostro Ministro invia agli Stati generali una relazione inerente l'attuazione della presente legge alla consegna da parte dell'Olanda, in modo particolare per ciò che riguarda gli effetti relativi al trattamento delle richieste d'estradizione da una sola autorità

Articolo 74

1. la presente legge sostituisce la Legge sull'estradizione riguardo i Paesi Membri dell'Unione Europea, tranne che per gli Articoli 50 a e 51 di quella legge. Sostituisce altresì le convenzioni in vigore tra l'Olanda e i Paesi Membri dell'unione Europea concernente l'estradizione segnatamente:
 - a. la Convenzione Europea sull'estradizione, siglata a Parigi il 13 Dicembre 1957 (serie Trattati, 1965, 9), il suo protocollo Aggiuntivo, siglato il 15 ottobre 1975 (Serie Trattati, 1979, 119), il suo secondo Protocollo Aggiuntivo siglato a Strasburgo il 17

marzo 1978 (Serie Trattati 1979, 120) e la convenzione Europea sulla Soppressione del terrorismo siglata a Strasburgo il 27 Gennaio 1977, nelle parti in cui si parla di estradizione (Serie Trattati, 1985,66);

- b. l'Accordo siglato a Wittem il 30 Agosto 1979 tra il Regno d'Olanda e la Repubblica Federale Tedesca in adesione a , e semplificando l'attuazione della Convenzione Europea sull'Estradizione del 13 Dicembre del 1957 (Serie Trattati 1979, n. 142);
- c. le sezioni I e, se del caso, III della Convenzione fatta a Brussels il 27 Giugno 1962 riguardante l'extradizione e la reciproca assistenza legale sulle questioni penali tra il Regno di Belgio, la Grand-Duchy del Lussemburgo e il regno d'Olanda, come emendata dal protocollo siglato a Brussels l'11 Maggio 1974 (Serie, Trattati 1962, 97 e 1974, 11);
- d. il capitolo III sezione 4 della Convenzione che attua l'Accordo di Schengen;
- e. l'Accordo tra i Paesi membri della Comunità Europea sulla semplificazione e l'ammodernamento dei metodi di trasmissioni delle richieste d'extradizione del 26 Maggio 1989 (Serie, Trattati, 1990, 97);
- f. la Convenzione siglata a Brussels il 10 marzo 1995 ai sensi dell'Articolo K.3 del Trattato che stabilisce l'Unione Europea

- per ciò che riguarda le procedure semplificate d'extradizione tra i Paesi Membri dell'Unione Europea (Serie, Trattati, 1995, 10);
- g. la Convenzione adottata a Dublino il 27 Settembre 1996 ai sensi dell'Articolo K.3 del Trattato fondatore dell'Unione Europea per quanto concerne l'extradizione tra i Paesi Membri dell'Unione Europea (serie Trattati 1996, 304);
2. il Paragrafo 1 non si applica ad un altro Paese Membro dell'Unione Europea a condizione che il Paese Membro non abbia adottato le misure necessarie per attuare la Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea inerente il mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra i Paesi Membri del 13 giugno 2002 (GUCE L. 190).
 3. quando il Consiglio dell'Unione Europea decide in senso contrario ai paragrafi 1 e 2, un decreto legge può attuare tale decisione.
 4. la Legge sull'Extradizione rimane in vigore per la gestione della richiesta d'extradizione e per le decisioni che vengono prese in relazione a tale richiesta, quando il Nostro Ministro riceve i documenti riguardanti tale richiesta prima del giorno dell'entrata in vigore della presente Legge.
 5. la persona ricercata che, al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, è detenuta ai sensi di una decisione presa in virtù degli Articoli 13 a, 14 o 15 della Legge sull'extradizione, fino a quando non si riceve il mandato d'arresto europeo, si deve considerare e trattare

come una persona tenuta in custodia ai sensi degli Articoli 16,17 o 18 della presente Legge.

Articolo 75

La presente Legge ha effetto dal 01 Gennaio 2004. se la Gazzetta in cui la legge è pubblicata esce dopo il 31 Dicembre 2003, la legge ha effetto il giorno dopo la data di pubblicazione della Gazzetta in cui è pubblicata.

Articolo 76

La presente legge è conosciuta come: Legge sull'extradizione.

Richiediamo e Ordiniamo che tale Legge sia pubblicata sulla gazzetta ufficiale e che tutti i ministri, le autorità e i funzionari a cui potrebbe interessare la adottino nei minimi particolari.

Presentata all'Aja il 29 Aprile 2004

Beatrice

Il Ministro della Giustizia

J.P.H. Donner

Emessa l'undicesimo giorno di Maggio 2004

Il Ministro della Giustizia

J.P.H. Donner

Per i procedimenti negli Stati generali prego vedere;

Parliamentary Papers II 2002/2003, 2003/2004, 29, 042; Procedimenti II 2003/2004 pp 2154-2161; 2180-2181. Parliamentary Paper I 2003/2004, 29, 042 (A,B, C, D, E). Procedimenti I 2003/2004, vedi sessione del 27 Aprile 2004

ⁱ Gazzetta, 1967, 139, recentemente emendata dalla Legge del 05 Febbraio 2004, Gazzetta n. 50.

ⁱⁱ RECENTEMENTE EMENDATA DALLA LEGGE DEL 21 APRILE 2004, GAZZETTA N. 180.

ALLEGATO I ALLA LEGGE SULL'ESTRADIZIONE

Lista dei reati punibili di cui agli Articoli 7.1.a.1 della Legge sull'estradizione

1. partecipazione a un'organizzazione criminale,
2. terrorismo,
3. tratta di esseri umani,
4. sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
5. traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
6. traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
7. corruzione,
8. frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

-
9. riciclaggio di proventi di reato,
 10. falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
 11. criminalità informatica,
 12. criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
 13. favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
 14. omicidio volontario, lesioni personali gravi,
 15. traffico illecito di organi e tessuti umani,
 16. rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
 17. razzismo e xenofobia,
 18. furti organizzati o con l'uso di armi,
 19. traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
 20. truffa,
 21. racket e estorsioni,
 22. contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
 23. falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
 24. falsificazione di mezzi di pagamento,
 25. traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
 26. traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
 27. traffico di veicoli rubati,
 28. stupro,
 29. incendio volontario,

-
- 30.**reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- 31.**dirottamento di aereo/nave,
- 32.** sabotaggio.

ALLEGATO 2 ALLA LEGGE SULLA CONSEGNA

Modello di Mandato d'Arresto Europeo di cui all'Articolo 2.2 della legge sulla Consegna.

MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

Il presente mandato È stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà

a. Informazioni relative all'identità della persona ricercata:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Nazionalità:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo noto:

Se noto: lingua o lingue che la persona ricercata comprende:

Segni particolari/descrizione della persona ricercata:

Fotografia e impronte digitali della persona, ove siano disponibili e possano essere trasmesse, o estremi della persona da contattare per ottenere tali dati o un profilo del DNA (ove tali dati possono essere comunicati, ma non sono stati trasmessi)

b. Decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo

1. Mandato d'arresto o decisione giudiziaria che abbia la stessa forza:

Tipo:

2. Sentenza esecutiva:

Numero di riferimento:

c) Indicazioni sulla durata della pena

1. Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati:

2. Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta:

Pena residua da scontare:

d) La decisione è stata emessa in absentia

- l'interessato è stato chiamato a comparire di persona o informato in altro modo della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione in absentia

o

- l'interessato non è stato chiamato a comparire di persona nè è stato informato in altro modo della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione emessa in absentia, ma gli sono state fornite le seguenti garanzie giuridiche una volta consegnato alle autorità giudiziarie (tali garanzie possono essere fornite anticipatamente):

Precisare le garanzie giuridiche:

e) Reati

Il presente mandato È emesso per un totale di:reati.

Descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora) il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata:

Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili:

I. Contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente e puniti in detto Stato membro con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni:

- partecipazione a un'organizzazione criminale;
- terrorismo;
- tratta di esseri umani;
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione;

-
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - riciclaggio di proventi di reato;
 - falsificazione di monete, ivi compresa la contraffazione dell'euro;
 - criminalità informatica;
 - criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
 - favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
 - omicidio volontario, lesioni personali gravi;
 - traffico illecito di organi e tessuti umani;
 - rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
 - razzismo e xenofobia;
 - furti organizzati o con l'uso di armi;
 - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
 - truffa;
 - racket ed estorsioni;
 - contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
 - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
 - falsificazione di mezzi di pagamento

-
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
 - traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
 - traffico di veicoli rubati;
 - stupro;
 - incendio doloso
 - reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
 - dirottamento di aereo/nave;
 - sabotaggio.

II. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto I:

f) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

(NB: possono essere incluse, in tale sede, eventuali osservazioni relative all'extraterritorialità, all'interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato)

g) Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che possono essere necessari come prova. Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei

beni che sono stati acquisiti dalla persona ricercata a seguito del reato:

Descrizione e ubicazione dei beni (se noti):

h) Il reato/i reati in base ai quali il mandato d'arresto europeo È stato emesso sono punibili con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita / hanno comportato l'inflizione di siffatta pena o misura:

- il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede la revisione della pena inflitta ñ su richiesta o al più tardi dopo 20 anni affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita, e/o
- il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù del diritto o della prassi dello Stato membro emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita.

i) Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato:

Denominazione ufficiale:

Nome del rappresentanteⁱⁱ:

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

E-mail:

Estremi della persona da contattare per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative alla consegna:

In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrative di mandati d'arresto europei:

Denominazione dell'autorità centrale:

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome)

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (prefisso)
(...)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

E-mail:

Firma dell'autorità giudiziaria emittente e/o del suo rappresentante:

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile)